

09 LUGLIO 2019 Jol Lu

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

(Statuto adeguato alla Circolare Ministeriale del n. 20 del 27/12/2018)

Registrato all'Agenzia delle Entrate - ufficio di Verona 1
Atti privati serie 3° - N. 3626

Liquidati €.

VERonettAmica



ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato : VERonettAmica, Odv. Assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in Via Marcantonio Bassetti n. 2 nel Comune di Verona.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART.2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART.3

(Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione ; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART.4

(Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART.5

(Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La/e attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è/sono:

Jol Lu

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 Novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 Febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 Giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) Educazione istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché, le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo ;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa ;x

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in :

- Assistenza materiale e morale al/alla giovane e alla famiglia nel momento del bisogno, predisponendo uno spazio extra-scolastico come luogo di accoglienza ed incontro ;
- Attività di mediazione tra il mondo della cura parentale, dei Servizi Sociali e delle istituzioni scolastiche

Dette attività potranno essere svolte anche unitamente ad altre associazioni, nonché con il patrocinio di Enti Pubblici e Territoriali e con i contributi da essi eventualmente elargiti.

- Progettualità di attività educative per la crescita umana, sociale e culturale dei minori;

- 1- Supporto scolastico ordinario e straordinario
- 2- Gite, escursioni e soggiorni;
- 3- Incontri conviviali presso la sede con la partecipazione attiva delle famiglie di diverse culture e origini ;
- 4- Laboratori gastronomici e ludico sportivi ;

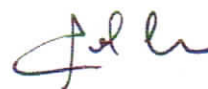
Per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'Art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'Art.7 del D-Lgs.117/17 .

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.



(Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea (oppure* altro organo eletto dalla medesima) in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART.7**(Diritti e Doveri degli associati)**

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di :

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi ;
- Essere informati sulle attività dell'organizzazione e di controllarne l'andamento;
- Votare in assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purchè in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista ;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo Art. 31.
- Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell' Art. 29 del D.Lgs. 117/17 e S.M.I.;

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di :

- Rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno ;
- Versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

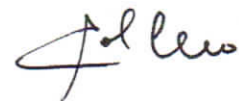
La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

Art.8**(Volontario e attività di volontariato)**

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.



Art.9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato, che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'organizzazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con ratifica dell'assemblea, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Art.10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione :

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo *
- Organo di revisione **

(* Al verificarsi delle condizioni di legge)

(** Idem)

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art.11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

Art.12

(Compiti dell'assemblea)

L'assemblea :

- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione ;
- Approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali ;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo ;



- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell' Art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti ;
- Ratifica sull'esclusione degli associati;
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto ;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione ;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo, o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13

(Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante al libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

Art. 14

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Art. 15

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. Tale maggioranza è richiesta anche in caso di trasformazione, fusione, scissione.

Art.16

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di cinque componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni tre e sono rieleggibili per massimo 3 mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.



Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal medesimo al suo interno.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti :

Amministra l'organizzazione,

- Attua le deliberazioni dell'assemblea,
- Predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- Predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione dei RUNTS,
- Disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.17

(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.

Con le stesse modalità viene eletto anche un Vicepresidente.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



Art.18

(Organo di controllo)*

L'organo di controllo, anche monocratico è nominato nei casi e nei modi previsti dall'Art. 30 del D. Lgs.117/17.

L'organo di controllo :

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

* Al verificarsi delle condizioni di legge

Art.19

(Organo di revisione legale dei conti)*

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'Art. 31 del D.Lgs. 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

*Al verificarsi delle condizioni di legge

Art.20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche della organizzazione sono costituite da :

- Quote associative ;
- Contributi pubblici e privati ;
- Donazioni e lasciti testamentari ;
- Rendite patrimoniali ;
- Attività di raccolta fondi ;
- Rimborsi da convenzioni ;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro Unico del Terzo Settore.

Art. 21

(I beni)

I beni dell'organizzazioni sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.



John

I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione, e può essere consultato dagli associati.

Art.22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'Art. 8, comma 2 del D.Lgs.117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art.23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 24

(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 14 del D.Lgs.117/17 l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art.25

(Convenzioni)

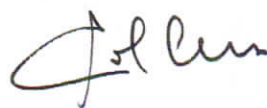
Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'Art. 56 comma 1 del D.Lgs.117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente presso la sede dell'organizzazione.

Art.26

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'Art. 33 del D.Lgs.117/2017.



Art. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'Art.18 del D.Lgs.117/2017.

Art.28

(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 29

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art.30

(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'Art. 9 del D.Lgs.117/2017.

Art.31

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali :

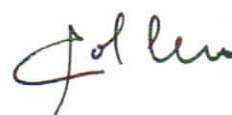
- a- Il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo ;
- b- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- c- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali ;
- d- Il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati ,in regola con il versamento della quota associativa , hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 32

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



Art. 33

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'Art. 104 del D.Lgs.117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'Art.5-sexies del D.L. numero 148/2017, la qualifica di Onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

A handwritten signature in black ink is positioned above a circular official stamp. The stamp is light blue and contains some illegible text and a central emblem.

Il giorno 9 luglio 2019 alle ore 19.00 presso
la Sede di Via Borsetti, 2 si tiene l'Assemblea
straordinaria dei soci con la presenza
dei soci di cui al foglio n. 1 allegato con
delega per i soci Giampaolo Colo, Chiara
Forinelli, Anna Poletto, Giampaolo Poli, Benito
Roveran, Eusebio Zucchi, Davide Zucchi
e l'Assemblea risulta validamente costituita
e prende in esame l'OdG.

1. Adeguamento dello Statuto di VERONETAMICA
alle nuove normative riguardanti il Terzo
Settore

Il Presidente dà lettura integrale del
nuovo Statuto di Veronettamica, redatto
secondo il Dgs n. 117/2017. Dopo accurata
analisi ed esame e approfondita discussione
il Presidente pone ai voti lo Statuto che
viene approvato all'unanimità. Lo Statuto
si allunga al presente verbale.

Nell'atto procedendo deliberare lo
statuto è fatto alle ore 20.30

Lo Segretario
Eusebio Zucchi

Il Presidente
Giampaolo Polo

Firmato digitalmente da:

DAL CERO GIORGIO

Firmato il 07/08/2020 10:20

Seriale Certificato: 19227358

Valido dal 15/07/2020 al 15/07/2023

InfoCert Firma Qualificata 2